

Determinazione n. 69/2002**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 15 novembre 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale l'Unione Italiana Ciechi, successivamente trasformato in fondazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivo dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2000 al 2001, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte dei Conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dott.ssa Laura Di Caro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione Italiana Ciechi per gli esercizi 2000 e 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2000 al 2001 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Unione Italiana Ciechi, – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Laura Di Caro

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'*UNIONE ITALIANA CIECHI* PER GLI ESERCIZI DAL 2000
AL 2001

SOMMARIO

Premessa. – 1. Notazioni generali. – 2. Struttua ed ordinamento. – 3. Organi. – 4. Segretario Generale - Il personale. – 5. Attività. – 6. I bilanci e la vigilanza governativa. – 7. La gestione finanziaria. - Il conto finanziario. – 8. Il conto finanziario delle gestioni autonome. – 9. I residui. – 10. Il conto economico. – 11. La situazione patrimoniale. – 12. La situazione amministrativa. – 13. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte ha riferito sulla gestione dell'Unione Italiana Ciechi fino all'esercizio 1999 ¹. Con la presente relazione si riferisce, a norma dell'art. 7 della legge 21.3.1958 n. 259 sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi 2000 e 2001 e sui fatti salienti fino alla corrente data.

¹ Atti parlamentari, Camera dei Deputati XIII Legislatura, Doc. XV n. 316".

1 - Notazioni generali

L'Unione Italiana Ciechi è stata trasformata in Ente Morale di diritto privato con D.P.R. 23.12.1978 n. 1919, emanato in attuazione dell'art. 115 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, ed ha compiti di rappresentanza e tutela dei minorati della vista.

L'interesse pubblico all'esistenza ed alle attività svolte dalle associazioni di promozione sociale è testimoniato dalle numerose leggi che hanno disposto, a loro favore, contribuzioni che hanno assunto, sostanzialmente, il carattere della continuità.

Con riferimento all'Unione, destinataria come altri enti di carattere assistenziale, delle menzionate contribuzioni, la crescente attenzione dell'ordinamento per le attività che istituzionalmente svolge, si è tradotta nell'attribuzione di mezzi finanziari che, coerentemente con l'esigenza di riqualificazione della spesa pubblica, privilegia, rispetto ai finanziamenti "a cascata", le contribuzioni con destinazione vincolata al raggiungimento di specifici obiettivi.

L'individuata linea di tendenza, rivolta a finanziare obiettivi e programmi determinati ha trovato espressione anche nella legge 23.9.1993 n. 379 che ha trasferito all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale (IERFOP) ed all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (IRIFOR), una serie di contributi. Questo ultimo Istituto è emanazione dell'Ente - che fornisce anche sede, mezzi finanziari e personale, e partecipa in posizione dominante al governo dell'Istituto stesso, attraverso la presenza di propri rappresentanti nei suoi organi - e svolge specifiche attività, nel rispetto degli indirizzi dati dall'UIC, per favorire l'inserimento nel tessuto produttivo, dei minorati della vista e di altri portatori di handicap ².

² Parte del finanziamento di cui alla legge 379/1993 è stato assegnato all'Istituto Europeo Ricerca Formazione e Orientamento Professionale (IERFOP). Tuttavia detto Sodalizio, che opera soltanto in Sardegna ed ha svolto quasi esclusivamente corsi finanziati dalla Regione sarda, non ha ancora adempiuto compiutamente agli obblighi di documentazione necessaria

Deve rilevarsi, nel periodo di riferimento, un fiorire di iniziative parlamentari volte all'emanazione di disposizioni legislative che vedono l'Unione direttamente o indirettamente partecipe, sia alla Camera che al Senato,. L'ultimo disegno di legge (30.1.2002 n.1073) propone che le associazioni di interesse pubblico nazionale – fra cui l' UIC – concorrano alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell' IRPEF ,liquidata dagli Uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Per completezza va citata la legge 7.12.2000 n. 383 che reca una disciplina generale delle associazioni di promozione sociale, non ancora attuata. Le nuove disposizioni introducono i Registri e gli Osservatori dell'associazionismo regolando, fra l'altro, le prestazioni degli associati, il regime fiscale e le agevolazioni.

per l'erogazione del contributo; l'intervenuto mutamento della sua natura giuridica è stato impugnato dall'Unione presso il tribunale di Cagliari che non si è ancora pronunciato.

2 - **Struttura ed ordinamento**

L'Unione Italiana dei Ciechi, fondata su base associativa il 26 ottobre 1920, è retta da uno statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1985 n. 53, modificato con decreto del Ministro dell'Interno in data 12.9.1991 che contiene le norme sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente e da un Regolamento Generale, approvato dal Consiglio Nazionale in data 11.4.1985, corretto ed integrato dallo stesso organo il 16.5 ed il 28.11.1992, il 17 e 18 settembre 1994 ed il 12.5.1995.

I soci, che si distinguono in effettivi, sostenitori, onorari ed aggregati, ammontavano a 55.997 nel 2000 e a 45.720 nel 2001.

Le finalità istituzionali dell'Unione sono fissate dallo statuto che prevede attività di rappresentanza, tutela e promozione sociale dei ciechi nonché l'attuazione di ogni iniziativa a favore dei non vedenti e dei minorati della vista (da zero a due decimi), collaborando, anche mediante convenzioni, con le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni private. L'Unione opera, inoltre, in campo internazionale a livello mondiale nell'ambito dell'Unione mondiale dei ciechi (NBU) ed a livello europeo attraverso l'Unione Europea dei ciechi (EBU) nonché, a partire dal 1988, mediante l'adesione all'EUCREA (Comitato internazionale per le creatività delle persone handicappate), ed all'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità..

Nel corso del 1998 l'UIC ha assunto ufficialmente la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS - riconosciuta agli Enti senza fine di lucro che operino offrendo servizi e vantaggi alle categorie a disagio, iscrivendosi all'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze (D.Lgs. 4.12.1997 n. 460). Detta qualifica comporta una serie di agevolazioni fiscali per la cui concessione il decreto 460 suddetto riduce all'essenziale gli obblighi contabili pur richiamando, a fronte delle agevolazioni concesse, il rispetto di criteri di trasparenza e di efficienza. Di conseguenza, il Consiglio Nazionale ha adottato, con delibera 22.4.1999 n. 5 le relative modifiche regolamentari (Regolamento gestione finanziaria;

Regolamento per la formazione e la tenuta degli inventari; Regolamento per il servizio economato, gli acquisti e le forniture) entrate in vigore l'1.1.2001.

Detta regolamentazione, ispirata ad una impostazione più moderna, consente l'applicazione alle gestione speciali (Centro Studi e Riabilitazione "Giuseppe Fucà" e Centro Nazionale Tiflotecnico) del bilancio aziendale, una più facile ed immediata comprensione degli strumenti contabili ed una puntuale esposizione di tutti gli adempimenti delle gestioni finanziarie.

Nell'ambito del XX° Congresso Nazionale sono state apportate alcune modifiche, sia tecniche che formali, anche allo Statuto Sociale, modifiche che hanno avuto come obiettivo principale, lo snellimento dell'organizzazione interna nell'ottica del principio del decentramento di funzioni e competenze, sul modello in atto nelle pubbliche amministrazioni.

3 - Organi

L'UIC ha un'organizzazione unitaria nazionale che si articola su base regionale, provinciale ed intercomunale.

Sono organi dell'Unione:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Direzione Nazionale;
- d) l'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- e) il Presidente Nazionale;
- f) il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) l'Assemblea Regionale;
- i) il Consiglio Regionale;
- l) l'Ufficio di Presidenza Regionale;
- m) il Presidente Regionale;
- n) il Collegio dei Sindaci del Consiglio Regionale;
- o) l'Assemblea della Sezione Provinciale;
- p) il Consiglio della Sezione Provinciale;
- q) L'Ufficio di Presidenza della Sezione Provinciale;
- r) il Presidente della Sezione Provinciale;
- t) il Consiglio della Sezione Intercomunale.

Tutti gli organi dell'Unione, la cui ampia articolazione territoriale è in linea con le previsioni del legislatore per le associazioni di promozione sociale, restano in carica 4 anni e si rinnovano nelle assemblee post-congressuali. I loro membri sono rieleggibili.

Il presidente, i Consiglieri Nazionali, i Probiviri effettivi e supplenti ed i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Sindaci, che si completa con altri due componenti designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del Tesoro (art. 36 dello Statuto)

nominati nel novembre del 1997, sono decaduti dal mandato nel novembre del 2001; le relative cariche sono state rinnovate nell'ambito del XX Congresso Nazionale (Roma 2001).

Per la partecipazione agli organi centrali dell'Unione, ad esclusione del Consiglio Nazionale per il quale non è prevista alcuna remunerazione, spettano i seguenti compensi annui lordi.

	(in milioni di lire)	
	<u>2000</u>	<u>2001</u>
Presidente Nazionale	50	50
Vice Presidente Nazionale	30	30
Componenti della Direzione Nazionale	13	13
Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci	9	9
Componente del Collegio Nazionale dei Sindaci	6	6

I componenti del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Probiviri, percepiscono un compenso di lire due milioni annui lordi. Per gli organi periferici è prevista solo a favore dei Presidenti regionali e provinciali, un'indennità mensile lorda nelle misure massime di 1,8 milioni, a carico delle rispettive strutture periferiche.

4 - Segretario Generale – Il personale

Il Segretario Generale, la cui nomina è stata rinnovata nel 2001, svolge una funzione importante nell'ambito dell'Unione. In particolare: 1) partecipa alle riunioni del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale; 2) vigila sulle legittimità di tutti gli atti amministrativi e redige i verbali delle riunioni di cui sub 1) con eccezione di quelli del Congresso Nazionale; 3) firma gli ordini di pagamento e di incasso; 4) è il superiore gerarchico del personale della Sede centrale; 5) collabora con il Presidente Nazionale nell'espletamento delle sue funzioni e nello svolgimento delle iniziative di carattere associativo.

In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Generale è sostituito da altra persona, anche non dipendente, su nomina del Presidente Nazionale.

L'Unione che nel 2000 ha adottato una pianta organica, provvede all'assunzione delle unità necessarie alla sede centrale, all'IRIFOR, al Centro studi e riabilitazione "Giuseppe Fucà", al Centro Nazionale Tiflotechico, al Centro Nazionale del libro parlato e del servizio stampa associativo – gestioni queste ultime tutte autonome dell'Ente – secondo le esigenze del momento ³.

Il personale delle sedi periferiche è assunto direttamente da queste ultime che – considerata l'autonomia amministrativa e contabile di cui dispongono – sopportano la relativa spesa.

A tutto il personale si applica il contratto nazionale di lavoro delle aziende del terziario e servizi, ad eccezione di quello dipendente del Centro studi e riabilitazione che fruisce del contratto collettivo nazionale del turismo (il Centro ha struttura alberghiera).

La consistenza del personale risulta essere di 66 unità nel 2000 e di 72 unità nel 2001.

³ L'Ente ha provveduto all'adozione di una pianta organica con decorrenza 1-1-2000.